

(Codice interno: 420963)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2020, n. 18

Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003 nonché in coerenza con le disposizioni e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", promuove la partecipazione istituzionale dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi.
3. Ai fini della presente legge per ragazzi si intendono i soggetti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Art. 2**Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.**

1. Il Consiglio comunale, o sovracomunale dei ragazzi, è autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune o dai comuni in forma associata e svolge in particolare, le seguenti funzioni: a) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale; b) promuove la conoscenza, da parte dei ragazzi, della Costituzione della Repubblica e dello Statuto del Veneto e delle rispettive funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica, nonché dell'attività e delle funzioni dell'ente locale e del rispettivo Statuto; c) promuove l'informazione rivolta ai ragazzi; d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.
2. Il Consiglio dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i ragazzi.
3. In particolare, il Consiglio dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a: a) pubblica istruzione e servizi scolastici; b) tempo libero, sport e spettacolo; c) promozione all'educazione alla legalità; d) sicurezza stradale e circolazione; e) politica ambientale e urbanistica; f) iniziative culturali e sociali; g) solidarietà ed assistenza; h) rapporti con l'associazionismo.
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento gli indirizzi per promuovere la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi anche al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni in modo libero e autonomo sulla base del regolamento adottato dal consiglio dei ragazzi.

Art. 3**Rapporti con il comune.**

1. I consigli comunali dei comuni del Veneto ove è stato istituito il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: a) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio dei ragazzi; b) richiedono al Consiglio dei ragazzi

pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza; c) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei ragazzi.

Art. 4

Rete regionale dei consigli dei ragazzi.

1. Per promuovere le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce, la Rete regionale dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi di seguito denominata "Rete".

2. I compiti della Rete sono: a) svolgere attività di supporto ai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali; b) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei ragazzi; c) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di altre regioni; d) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.

3. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili gestisce il supporto tecnico alla Rete.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 maggio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.

Art. 3 - Rapporti con il comune.

Art. 4 - Rete regionale dei consigli dei ragazzi.

Art. 5 - Contributi e integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di istruzione e formazione.

Art. 6 - La Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

Art. 7 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 maggio 2020, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 febbraio 2020, dove ha acquisito il n. 489 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Barison, Dalla Libera, Finco, Sandonà, Gidoni, Semenzato, Possamai, Rizzotto, Ferrari, Salemi, Montagnoli, Brescacin, Bartelle, Baldin, Scarabel, Fracasso, Zottis, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Sinigaglia, Zanoni, Riccardo Barbisan, Colman, Ruzzante, Casali, Negro, Giorgetti e Donazzan;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 maggio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Barison, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 maggio 2020, n. 19.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Barison, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

suscitare la partecipazione dei giovani e coinvolgerli nella vita amministrativa e politica, sono interessi e obiettivi di una buona e leale amministrazione che si prende a cuore il benessere di tutte le fasce d'età.

Il valore del bene comune, della solidarietà, della legalità, del rispetto e della cura per il bene pubblico può essere divulgato, infatti, attraverso strumenti partecipativi come il Consiglio comunale dei ragazzi al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni pubbliche in modo diretto e non mediato dai social network.

Partendo dalle esperienze positive che si sono diffuse spontaneamente in alcuni Comuni è emersa la necessità di concretizzare, promuovere e sostenere il Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa, per dar loro ascolto e voce così da accrescerne il senso di responsabilità, cura e appartenenza alla propria municipalità.

Queste le finalità del progetto di legge n. 489, che istituzionalizza attraverso la Regione un organo democratico di rappresentanza dei giovani, rivolto alle istituzioni territoriali per lo sviluppo non solo psico-fisico, ma anche educativo dei giovani cittadini (articoli 1, 2 e 3 del progetto).

Da qui la necessità di coordinare e disciplinare i Consigli dei ragazzi in ambito Veneto, dove la rete per lo scambio delle buone prassi, il sostegno e la premialità diventano nuovi stimoli per costruire una cittadinanza responsabile proiettata al futuro (articolo 4).

Ai comuni, singoli o associati, verrà concesso un contributo per le spese necessarie ai fini della gestione di tali Consigli, sostenendo iniziative utili a promuovere l'informazione, la conoscenza e la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica locale e regionale (articolo 5).

Si segnala, poi, l'istituzione della Giornata regionale del Consiglio dei ragazzi al fine di promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale e contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica; si prevede infine di premiare a rotazione tre progetti elaborati dai Consigli dei ragazzi, contraddistinti da originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell'importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico (articolo 6).

Al termine di questa relazione risulta opportuno ripercorrere i passaggi intervenuti a far data dal deposito del progetto di legge, avvenuta il 3 febbraio.

Il 5 febbraio è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione, nonché alle commissioni Quinta e Sesta per gli aspetti di competenza.

Il 19 febbraio è stato illustrato in Prima Commissione e nel corso della seduta n. 196 alcuni consiglieri hanno formulato richieste di modifica ed integrazioni che il primo firmatario ha accolto favorevolmente, riversandole in un testo che è stato successivamente trasmesso alle commissioni Quinta e Sesta affinché esprimessero il rispettivo parere.

Tali commissioni hanno espresso, entrambe all'unanimità, parere favorevole alla Prima Commissione. Favorevolmente si era espresso, nel frattempo, anche il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/2017.

Nella seduta n. 200 del 1° aprile la Prima Commissione ha approvato all'unanimità la richiesta al Presidente del Consiglio regionale di trasferire il progetto di legge dalla sede referente a quella redigente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, comunicandolo a tutti i consiglieri.

Il Consiglio regionale nella seduta n. 242 del 7 aprile ha deliberato all'unanimità il trasferimento in sede redigente.

La Prima Commissione consiliare, infine, nella seduta n. 205 del 6 maggio, ha esaminato in sede redigente il progetto di legge n. 489, nella versione comprensiva delle modifiche ed integrazioni richieste nella seduta del 19 febbraio, approvandolo all'unanimità.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Veneti Uniti, Più Italia!-Amo il Veneto, Partito dei Veneti, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Civica per il Veneto, Veneto Cuore Autonomo e le componenti politiche "Veneto 2020-Liberi E Uguali" e "Veneto 2020-Italia in Comune" del Gruppo Misto.".

3. Strutture di riferimento

Direzione servizi sociali

Direzione beni attività culturali e sport